

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 470

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAROCCHIO, CRISTOFORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, CARLOTTO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, LA RUSSA, LUCCHESI, MEMMI, MEROLLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SCAIOLA, SILVESTRI, VISCARDI, ZOLLA, IANNIELLO, GIGLIA, CATTANEI, PASQUALIN, ZOPPI**

*Presentata il 19 settembre 1983*

Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312

ONOREVOLI COLLEGHI! — La *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1981 ha pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, relativo al nuovo trattamento economico spettante, con decorrenza 1° febbraio 1981, al personale della scuola. Altri provvedimenti legislativi disciplineranno il nuovo trattamento economico di tutte le altre categorie di dipendenti statali.

Come è noto il decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra è stato

emanato in attuazione dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il quale si stabilisce il diritto dell'impiegato al riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, rispetto a quella già conferita con l'applicazione dei livelli retributivi, dando la precedenza, ai fini applicativi, a coloro che maturano il diritto al trattamento di quiescenza.

L'articolo 160 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilisce che nei confronti del personale in servizio alle date

di decorrenza giuridica, stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data di cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuto, della valutazione convenzionale, ai fini economici dell'anzianità di servizio.

La stessa legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'articolo 4, per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali per gli impiegati civili e per gli operai delle amministrazioni dello Stato, in servizio al 1° gennaio 1978, stabilisce la decorrenza giuridica al 1° gennaio 1978, mentre per tutto il personale della scuola, con l'articolo 46 fissa la decorrenza giuridica al 1° giugno 1977 e quella economica al 1° aprile 1979.

Onorevoli colleghi, si sta parlando molto, in questi ultimi tempi, dei pensionati ed anche se nella storia legislativa del Parlamento italiano esiste una fiumana di proposte riportate dagli atti ufficiali del Parlamento stesso, nulla ancora di positivo si è fatto per il pensionato.

L'impegno risolutivo da parte del Parlamento, da una disamina delle leggi e leggine di questi ultimi anni, si è concretizzato solo nel tutelare gli interessi degli ultimi pensionati nel tempo dimenticandosi completamente di coloro che già da anni godono di un magro trattamento di quiescenza.

Con la presente proposta di legge non ci si illude di risolvere tutti i problemi del pensionato ma si vuole evitare che si commetta ancora l'errore di discriminare coloro che sono andati in pensione nei confronti del personale in servizio, avendo superato il sessantacinquesimo anno di età e con quaranta anni di servizio attivo, prima del 1° febbraio 1981.

L'ultima riliquidazione, in ordine di tempo, fu disposta nel 1971 con gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081. Da allora non ci furono più collegamenti

tra pensionati e dipendenti in attività di servizio ma solo sporadici interventi che non solo non hanno posto rimedio alle discriminazioni di trattamento ma le hanno aggravate.

Ciò si è verificato, in special modo, con l'applicazione della legge 29 aprile 1976, n. 177, la quale pur contenendo in sé i segni di una equiparazione con riferimento alla dinamica salariale non ha mai realizzato lo scopo che si era prefissa anche perché non fu mai approntato né applicato un apposito indice di rivalutazione mediante aggancio alla dinamica salariale stessa, previsto dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il nuovo trattamento economico del personale della scuola previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, è stato emanato in applicazione degli articoli 46, 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la quale legge inglobando il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 163, doveva fissare la data di applicazione al 1° giugno 1977 e non trovare applicazione solo per coloro che si collocano in posizione di quiescenza in data successiva al 1° febbraio 1981 come recita l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1981, n. 255.

Infatti il riconoscimento della maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli funzionali-retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, è stabilito per tutto il personale in attività di servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie; pertanto al personale della scuola in quiescenza ma in servizio alla data del 1° luglio 1977, ed alla data del 1° gennaio 1978 per tutti gli altri impiegati dello Stato, deve essere riliquidata la pensione in rapporto al servizio prestato e non in virtù del maturato economico in godimento all'atto del pensionamento.

\* \* \*

La circolare del Ministero della pubblica istruzione, ufficio Gabinetto, n. 180 del 6 giugno 1981, applicativa del decreto

del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, esclude, esplicitamente, tutti i pensionati in servizio nella scuola nel 1977 ed in tutti gli uffici statali nel 1978 dai benefici previsti, ignorando gli articoli 152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, definita l'anello di congiunzione fra il vecchio ed il nuovo contratto.

Il citato articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone inoltre che i miglioramenti economici sono limitati ai soli fini della quiescenza per tutti coloro che erano in servizio alle date di decorrenza giuridica della legge 11 luglio 1980, n. 312 (1° luglio 1977 per il personale della scuola e 1° gennaio 1978 per il personale civile e militare dello Stato) mentre per l'indennità di buonuscita si richiama alla data del 1° aprile 1979 (decorrenza economica) come riferimento al servizio attivo.

È indubitabile che l'applicazione dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 riguarda anche il personale in servizio al 1° luglio 1977 nella scuola e al 1° gennaio 1978 negli uffici statali, dato che l'articolo 152 che disciplina il riconoscimento della maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli funzionali stabilisce che sarà disciplinata l'applicazione dei benefici in esso previsti, anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981, ma ciò non significa

che devono essere esclusi quelli cessati dal servizio prima del cennato triennio. Si tratterebbe oltre che di una contraddizione giuridica anche di una grave iniquità morale.

Ad avvalorare quanto esposto nella presente relazione interviene l'articolo 6-ter del testo unificato per la perequazione delle pensioni ai pubblici dipendenti, elaborato nella scorsa legislatura dal Comitato ristretto della prima commissione Affari costituzionali, il cui contenuto è un chiaro riconoscimento al diritto che qui si va sostenendo.

Lo stesso diritto è suffragato anche dalla sentenza n. 506 del 1983 del TAR del Lazio, la quale, nel riconoscere fondati i ricorsi nn. 470, 471 e 472 del 1982 promossi da dipendenti statali collocati a riposo in date antecedenti a quelle economiche previste, ha trasmesso in data 29 marzo 1983 gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione.

A sanare la grave ingiustizia si propone il seguente articolato che, se approvato, come crediamo, eviterebbe nuove sperequazioni a danno di coloro che hanno il solo torto di essere nati qualche anno prima, ma principalmente eviterebbe tutti i contenziosi all'esame dei vari TAR d'Italia e presso la Corte costituzionale, le cui decisioni e sentenze andrebbero certamente a scapito della credibilità delle istituzioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Tutto il personale della scuola, civile e militare dello Stato, in servizio alle date di decorrenza giuridica, previste per le rispettive categorie, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalle stesse date ed ai fini economici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

## ART. 2.

Al personale di cui all'articolo 1, collocato in quiescenza successivamente alla data di decorrenza giuridica della legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà riliquidata la pensione secondo lo sviluppo del trattamento economico risultante dai rispettivi quadri allegati alle circolari dei singoli Ministeri emanate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, con decorrenza economica dal 1° febbraio 1981.

## ART. 3.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con effetto dalle date di decorrenza economica, delle rispettive categorie, degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali, le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita.

## ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 27 miliardi, si fa fronte con parte delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 374, e da quelle indicate nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391.